



COMUNE DI SCICLI

SETTORE IV ENTRATE
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
UFFICIO IMPOSTA PATRIMONIALE ED IMPOSTA DI SOGGIORNO



97018 SCICLI (RG)
CODICE FISCALE-PARTITA IVA: 00080070881

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCICLI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 23/02/2024

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DELL'IMPOSTA.....	
ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E STRUTTURE RICETTIVE.....	
ART. 3 – MISURA E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	
ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA	
ART. 5 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	
ART. 6 – DISPOSIZIONI SUI SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO.....	
ART. 7 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE.....	
ART. 8 – ESENZIONI E RIDUZIONI.....	
ART. 9 - VERSAMENTI.....	
ART. 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	
ART. 11 - SANZIONI	
ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	
ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	
ART. 14 - CONTENZIOSO.....	
ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA' DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e le modalità di attuazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'Imposta di Soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. In sede di trattazione del bilancio di previsione il Sindaco presenta una proposta sugli obiettivi da realizzare con le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno attraverso le somme previste in bilancio. Tale proposta farà parte della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione e descriverà annualmente la destinazione della tassa di soggiorno.
3. Il bilancio comunale prevede un capitolo in entrata denominato "tassa di soggiorno" e prevederà in uscita sulla funzione 07, denominata "funzioni in campo turistico" un capitolo di pari importo denominato "interventi da realizzare con i proventi della tassa di soggiorno".
4. Il Sindaco o suo delegato relazionerà al Consiglio Comunale in merito alla realizzazione degli obiettivi e ai risultati ottenuti con i proventi della tassa di soggiorno.
5. La relazione del Sindaco viene inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o altro equivalente subentrato, con le modalità che verranno indicate dallo stesso organismo destinatario.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E STRUTTURE RICETTIVE

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Scicli e disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché l'art. 4 del D.L. 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21/06/2017 n. 96 (Locazioni brevi).

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
- case per ferie (anche autogestite);
- ostelli per la gioventù;
- esercizi di affittacamere;
- strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast);
- case, ville e appartamenti per vacanze;
- campeggi;

- villaggi turistici;
- residence;
- aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale, turismo ambientale;
- ville e dimore di pregio, palazzi nobiliari;
- locazioni brevi.

ART. 3 MISURA ED APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, bed and breakfast, i residence e i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “stelle”.
3. L'imposta si applica per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, e per le seguenti tipologie:
 - Villaggi Turistici
 - Resort
 - Strutture ricettive alberghiere classificate con 5 stelle
 - Strutture ricettive alberghiere classificate con 4 stelle
 - Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 stelle
 - Strutture ricettive alberghiere classificate con 2 stelle
 - Palazzi nobiliari
 - Case vacanze
 - Bed & Breakfast
 - Campeggi
 - Aree attrezzate
 - Locazioni brevi
4. I gestori della struttura sono tenuti a dare informazione sulle modalità di applicazione, sull'entità dell'imposta, sulle esenzioni previste, mediante apposizione di nota informativa in spazi dedicati.

ART. 4
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Scicli, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, in coerenza con quanto prevede l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per il quale l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.
2. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui al presente comma sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, che operano in qualità di responsabile del pagamento della imposta.

ART. 5
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI COMUNICAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, comma inserito dal comma 3 dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2020.
2. La dichiarazione, di cui al comma 1, deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara e comunica al Comune di Scicli, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo la procedura prevista nel Portale dell'Imposta di Soggiorno, il numero di pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente Regolamento. Deve altresì comunicare, con la medesima scadenza anche l'eventuale presenza zero di ospiti o pernottamenti assenti. Il gestore può effettuare comunicazione di chiusura temporale della struttura con una unica comunicazione indicando periodo iniziale e finale.
4. La dichiarazione va trasmessa all'Ufficio competente entro le seguenti scadenze:

Scadenza	Trimestre	Periodo di rilevazione
15 Aprile	1°	Dal 1 gennaio al 31 marzo
15 Luglio	2°	Dal 1 aprile al 30 giugno
15 Ottobre	3°	Dal 1 luglio al 30 Settembre
15 Gennaio	4°	Dal 1 ottobre al 31 Dicembre

5. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente tramite il Portale dell'Imposta di Soggiorno.

ART. 6
DISPOSIZIONI SUI SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. I soggetti di cui all'art. 4, incaricati ai sensi e per effetti del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, sono responsabili del pagamento tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. A tal fine, entro il 30 gennaio di ogni anno, i predetti soggetti devono presentare al Comune di Scicli il conto giudiziale della gestione di cassa, relativo alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, dovrà essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) ed inviato, entro il 30 gennaio di ogni anno. Il suddetto Modello, deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva in uno dei seguenti modi:
 - consegnandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Scicli;
 - inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Scicli – via Francesco Mormino Penna n. 2 – 97018 Scicli (RG);
 - per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod. 21, sottoscritto con firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it. o comunque sulla base delle modalità di trasmissione stabilite dalla Corte dei Conti.
3. Nel conto di gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune.

Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni:

 - la denominazione del gestore e la denominazione della struttura (anagrafica);
 - l'annualità in cui è stata riscossa l'imposta;
 - il numero progressivo per ogni riga compilata;
 - il periodo e l'oggetto della riscossione;
 - gli estremi di riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno;
 - gli estremi dei versamenti in Tesoreria.

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.
4. Il responsabile del pagamento deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i soggetti gestori di portali telematici invieranno, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod. 21) mediante posta elettronica certificata con firma digitale ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del Rappresentante Legale.
6. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Scicli alla Corte dei Conti per le attività di competenza.

ART. 7
DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, interventi in materia di turismo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imposta riscossa è destinata al finanziamento dei seguenti interventi:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) progetti di mobilità turistica interna;
 - c) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
 - d) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (*Riforma dell'organizzazione turistica regionale*).
 - e) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
 - f) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - g) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti, specie se gestiti dal Comune direttamente o in convenzione;
 - h) cofinanziamento di eventi ed interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione, gli Enti Locali, lo Stato, Enti sovranazionali;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani, specie durante i periodi di bassa stagione;
 - j) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - k) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici di particolare entità collegati ad eventi specifici programmati sul territorio.
 - l) Promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.
2. Fermo restando la totale autonomia dell'Amministrazione Comunale nella destinazione delle risorse di cui al comma 1, in coerenza rispetto alle disposizioni ivi contenute, sono auspiccate forme di consultazione con le maggiori associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

ART. 8
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i soggetti di età superiore a 80 anni;
 - b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente, due accompagnatori se il paziente è un minore). Tale esenzione è subordinata alla presentazione al gestore di dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e del degente, durata presunta e periodo della prestazione sanitaria o del ricovero, motivo del soggiorno, che dovrà consistere nell'assistenza al degente;
 - c) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata e il loro accompagnatore;
 - d) gli appartenenti alle forze di Polizia locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio e più in generale i soggetti che alloggiano nelle strutture di ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) due soggetti per ogni gruppo organizzato da agenzia o operatore turistico, pari o superiore a 20 (venti) persone (autista e/o accompagnatore);
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
 - g) gli studenti che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di studio, attestati dalla struttura didattica di appartenenza;
 - h) i pernottamenti gratuiti;
 - i) i dipendenti di ditte che eseguono lavori, sia di carattere pubblico che privato, sull'intero territorio provinciale, a condizione che il soggiorno sia strettamente connesso e funzionale alla esecuzione dei lavori stessi. A tal fine il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di acquisire una attestazione, anche cumulativa, da parte della ditta in cui risultino, i dati fiscali della ditta, natura, periodo di svolgimento e localizzazione dei lavori, i dati del committente, se trattasi di committente privato può essere omesso, le generalità complete di documento e codice fiscale dei lavoratori che necessitano del soggiorno.
2. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
 - gruppi di minori partecipanti a soggiorni vacanze organizzati per soggetti svantaggiati da Enti del Terzo Settore, previa attestazione dell'Ente stesso;
 - gli sportivi di età inferiore ai 18 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.
3. L'imposta non si applica dall' 8° giorno per soggiorni di durata superiore ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

ART. 9 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Scicli. Per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari è consentito il rilascio di quietanza cumulativa.
2. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive, da effettuarsi entro i termini stabiliti dall'art. 5, deve essere eseguito tramite il sistema PagoPA presso:
 - gli uffici postali;
 - le banche;
 - i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;oppure con altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.
3. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo di imposta per i periodi comunicati.

ART. 10 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Scicli.
4. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi del presente Regolamento, mediante avviso di accertamento in capo al soggetto gestore della struttura ricettiva recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 8 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Scicli, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

5. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunale, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

ART. 11 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 2, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque) a € 500 (cinquecento) per violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con la procedura ingiuntiva di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002;
- b) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex esattori) di cui al D. Lgs. n. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

ART. 13
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.
5. Il contribuente, soggetto passivo dell'imposta di soggiorno può, in alternativa al rimborso, recuperare il versamento in eccedenza rispetto al dovuto, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
 - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nei limiti di cui al presente articolo. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
8. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ART. 14
CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

ART. 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2024.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.
3. Le misure di imposta si intendono confermate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione.
4. Il Regolamento è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Comune di Scicli.